

N. 00640/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 07908/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7908 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc Rossi Bus Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nucci, con domicilio eletto presso Maurizio Nucci in Roma, via Lutezia, 8;

*contro*

Comune di Bracciano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Anelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell'Orologio, 7;

*nei confronti di*

Soc Cilia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Francesco, con domicilio eletto in Roma via Tovaglieri n. 397 presso SO.E.CO.S.;

Soc Seatour Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

*per l'annullamento*

- dell'intera procedura di aggiudicazione dell'appalto per il servizio di trasporto pubblico urbano per il quinquennio 2010-2015 nel Comune Di Bracciano e per la condanna al risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bracciano e di Soc Cilia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso ed i motivi aggiunti, a prescindere dall'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva sollevata dal Comune resistente, non risultano fondati posto peraltro che si tratta di gara per la scelta del gestore di un servizio pubblico la cui procedura, sia a ritenere applicabile l'art. 23 ovvero l'art. 30 del D.lgs n. 163 del 2006, è comunque soggetta a minori formalismi rispetto all'affidamento di un appalto;

- che, comunque, la selezione non risulta inficiata dai vizi dedotti dalla ricorrente come nel caso dei criteri di valutazione delle offerte che risultano correttamente individuati nella lettera di invito;

- che la qualità di esperto del membro facente parte della Commissione di gara va intesa in senso relativo e non assoluto (cfr, di recente, Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2011 n. 6947);

- che la nomina della Commissione come la scelta del membro esterno risultano effettuate nel rispetto del più rigoroso criterio previsto dall'art. 84 del D.lgs n. 163 del 2006;

- che anche le ulteriori censure dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti, riguardanti le valutazioni svolte dalla Commissione di gara, non risultano fondate, anche in ragione della differenza di punteggio esistente tra la controinteressata aggiudicataria del servizio (punti 93,138) e la ricorrente (terza classificata con punti 63,788);
- che le rassicurazioni dell'amministrazione resistente sulla copertura finanziaria del servizio di che trattasi risultano sufficienti a respingere le preoccupazioni (*recte*: censure) manifestate sul punto dalla ricorrente;
- che il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti con condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, nella misura di euro 500,00 per ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Germana Panzironi, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)